

1. FEB. 2012, 13:48

066797530 +390647613579 LEGISL ECON II PROCED LEGISL

NR. 558

Pp. 2 01/15

066797530

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze

30 GEN. 2012

Mod. 251

REGOLAFIO
P.C. N. 188



rot. n. 1E-869

Presidenza del Consiglio dei Ministri


DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
UFFICIO II - Procedimento Legislativo
Largo Chigi, 19 - 00187 Roma - TEL. 06.67792810 - FAX. 06.6797530

Roma,

30 GEN. 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0001008 P-4.20.11.4
del 30/01/2012



6388769

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
- Dipartimento per gli affari europei
- Settore legislativo

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Ufficio Legislativo - Economia
- Ufficio legislativo - Finanze

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- Ufficio legislativo Sviluppo Economico

AL MINISTERO DELL'INTERNO

- Ufficio legislativo

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

- Ufficio legislativo

e. p.c.,

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- Ufficio Legislativo

LORO SEDI

OGGETTO:

A.S. 3075 - Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. -
Emendamento aggiuntivo all'art.11

Ai sensi dell'articolo 17 del D.P.C.M. 10.11.1993 recante "Regolamento del Consiglio dei Ministri", si invitano le Amministrazioni in indirizzo a far conoscere, con cortese urgenza, il parere di competenza in ordine all'emendamento aggiuntivo all' art.11 del provvedimento indicato in oggetto, proposto dal Ministero della Giustizia con nota prot. n. 748.U del 30 gennaio 2012.

d'ordine del MINISTRO
Il Capo di Gabinetto

Foto JM



Ministero della Giustizia
UFFICIO LEGISLATIVO

Centaro
6


311-146



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Capo del Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento. Telefax: 066791293
- Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento- Ufficio II°- Procedimento Legislativo. Telefax: 066797530
- D.A.G.L.

ROMA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0000942 A-4.20.11.4
del 30/01/2012



.c.

Al Pres. Filippo Grisolia
Capo di Gabinetto

Al Gabinetto del Ministro
Servizio Rapporti con il Parlamento

SEDE

OGGETTO: AS 3075 - Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile." - Emendamento di modifica della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (pubblicata in G.U. n. 24 del 30.1.2012).

Si trasmettono per la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.C.M. 10.11.1993, recante regolamento interno del Consiglio dei Ministri, gli allegati emendamenti al disegno di legge in oggetto, corredati di una sintetica relazione illustrativa e della relazione tecnica.

La proposta emendativa è strettamente correlata all'iniziativa assunta dal Governo in seno alla seconda Commissione permanente del Senato (Giustizia), dove è stato presentato, ed approvato dalla medesima Commissione, il 16.1.2012, l'emendamento 1.1000 volto a regolare, con autonomo procedimento, la crisi da sovraindebitamento del debitore-consumatore.

Con l'emendamento 1.1000, approvato in Commissione Giustizia è operata l'integrale sostituzione del capo I del decreto legge, attualmente in sede di conversione, prevedendo, per tale ipotesi, il mutamento della natura, in prospettiva concordataria, del procedimento di omologazione della proposta finalizzata alla composizione della crisi da sovraindebitamento.

La stessa Commissione Giustizia, il 17.1.2012, ha definitivamente approvato il disegno di legge n. 307-B, d'iniziativa del senatore Centaro, già approvato dal Senato e modificato

30/ 1. FEB. 2012, 13:48

066797+390647613579 LEGISL ECON, II PROCED LEGISL

NR. 558 FP. 4 03/15

UFF. II PROCED LEGISL
NR. 1324 P. 2/14

30. GEN. 2012 13:46


RICEVI

066797530 066797530

M.G. 066889/531

dalla Camera dei deputati (il testo è divenuto legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento").

La proposta emendativa in esame, si rende necessaria al fine di coordinare e rendere omogenee la disciplina contenuta nella legge n. 3/2012 con quella dell'emendamento 1.1000 approvato in Commissione, nonché per implementare la funzionalità del procedimento di composizione delle crisi ormai introdotto nell'ordinamento con le predette disposizioni.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO


30. GEN. 2012 13:46

RICEVUTO M. G. 0668897531 066797530 066797530

UFF. II PROCED LEGISL NR. 1324 P. 3/14

EMENDAMENTO AL DECRETO LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 212

Dopo l'articolo 11 del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, inserire il seguente articolo:

<ART. 11-bis.

(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento")

Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la denominazione del capo II è sostituita dalla seguente: "Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio";
- b) dopo la rubrica del capo II è inserito: "Sezione prima - *Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento*";
- c) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole "Ai fini del presente capo, per <sovraindebitamento> si intende una situazione di", sono soppresse le parole: "perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la";

d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267";
- 2) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- (i) alla lettera a), le parole "procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "vigenti procedure consorzuali";
- (ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo";
- (iii) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) non ha subito in precedenza

provvedimenti di revoca, annullamento o risoluzione, per cause a lui imputabili, di accordi di composizione della crisi omologati.”;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-*bis*. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b) e b-*bis*), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può accedere alla procedura di cui alla presente sezione.”;

e) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1 la parte la “redditi” è sostituita da: “crediti”;
- 2) al comma 2, dopo le parole iniziali “Nei casi in cui i beni”, la congiunzione “o” è sostituita dalla congiunzione “e”;
- 3) il comma 4 è abrogato;

f) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, dopo le parole “luogo di residenza o sede”, è aggiunto l'aggettivo “principale”;
- 2) al comma 3, dopo le parole “degli ultimi tre esercizi”, sono aggiunte le seguenti: “ovvero, in sostituzione delle scritture contabili e per periodi corrispondenti, gli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183.”;

g) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
 - (i) al primo periodo, dopo le parole “i requisiti previsti dagli articoli 7” è aggiunto il seguente richiamo: “, 8”;
 - (ii) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il giudice può concedere al debitore un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.”;
- 2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto di cui al comma 1 deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 15, presso gli uffici competenti.”;
- 3) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: “3-*bis*. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 3 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono nulli.”

h) l'articolo 11 è così modificato:

- 1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “almeno 30 giorni prima della scadenza del termine assegnato dal giudice con il decreto di cui all'articolo 10, comma 3; in mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta negli esatti termini in cui è stata loro comunicata.”;

2) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- (i) la parola “settanta” è sostituita da “sessanta”;
- (ii) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta preveda l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.”;

3) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

- (i) dopo le parole “i pagamenti dovuti”, sono inserite le seguenti: “secondo il piano”;
- (ii) le parole “Agenzie fiscali” sono sostituite da “amministrazioni pubbliche”;

RICEVA

066797530 066797530

UFF. II PROCED. LEGISL.
NR. 1324 P. 5/14

30. GEN. 2012 13:46

M. G. 0668897531

(iii) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'art. 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.";

j) l'articolo 12 è così modificato:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti periodi: "Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, abbia verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 11, comma 2 e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non abbia aderito o che risulti escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dell'accordo in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.

2) il comma 3 è così modificato:

(i) le parole "id un anno" sono sostituite dalle seguenti: "a tre anni";

(ii) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I creditori con causa o titolo posteriore al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2, non possono procedere esecutivamente sui beni ed i crediti oggetto del piano.";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Gli offerenti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il tribunale provvede in composizione monocratica ed il reclamo, anche avverso il provvedimento di rigetto, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.";

4) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.";

l) all'articolo 13, comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'art. 10, comma 2 e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.";

m) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo le parole "se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile", è inserita la parola "anche";

2) al comma 5, in fine, sono aggiunte le parole ", ma il tribunale provvede in composizione monocratica";

n) dopo l'articolo 14 è inserita la seguente sezione:

"SEZIONE SECONDA
Liquidazione del patrimonio

Art. 14-bis.

RICEVUTO 30/01/2012 13:46
066797530
M. G. 0668897531UFF. II PROCED LEGISL
NR. 1324 P. 6/14

30. GEN. 2012 13:46

(Liquidazione dei beni)

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, ove versi in una situazione di sovraindebitamento e per il quale ricorrano i presupposti di cui all'articolo 7, comma 2 lettere a) e b), anche se imprenditore agricolo, può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta.
2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.
3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario dei beni del debitore, contenente specifiche indicazioni in merito allo stato di possesso di ciascuno di essi, e una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e del grado di diligenza impiegato dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
4. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.
5. Non sono compresi nella liquidazione:
 - a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
 - b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;
 - c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
 - d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Art. 14-ter.

(Conversione della procedura di composizione in liquidazione)

1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quater, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nelle ipotesi di revoca, annullamento o risoluzione dell'accordo omologato ai sensi degli articoli 11, comma 5 e 14;
2. I beni e i crediti sopravvenuti nel patrimonio del debitore dopo il deposito della proposta di cui all'articolo 9 non compongono il patrimonio di liquidazione, salvo che non costituiscano già oggetto del piano.

Art. 14-quater.

(Decreto di apertura della liquidazione)

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-bis, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.
2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
 - a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - b) dispone che non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite, per un tempo non superiore a tre anni, azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

066797530 066797530

UFF. II PROCED LEGISL NR. 1324 P. 7/14

RICEVUTO M. G. 0668897531

30. GEN. 2012 13:47

- c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;
- d) ordina, ove il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti;
- c) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi o specifiche ragioni, di autorizzare il debitore a continuare ad utilizzare parte di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

3. Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che il decreto è stato trascritto.

Art. 14-quinquies.

(Inventario ed elenco dei creditori)

1. Il liquidatore, verifica o l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del debitore, anche per telex o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata:
 - a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o spedendo nel luogo da lui indicato, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione, purché sia possibile fornire la prova della ricezione, una domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-sexies;
 - b) la data entro cui vanno presentate le domande;
 - c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

Art. 14-sexies.

(Domanda di partecipazione alla liquidazione)

1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:
 - a) l'indicazione delle generalità del creditore;
 - b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
 - c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
 - d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
 - e) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.
2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

Art. 14-septies.

(Formazione del passivo)

1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-sexies c, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di giorni quindici per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-quinquies, comma 1, lettera a).
2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.

3. Ove invece siano formulate osservazioni e il liquidatore le ritenga fondate, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predisporre un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.

4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.

Art. 14-octies.

(Liquidazione)

1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e porta a conoscenza del giudice.
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. La liquidazione avviene, senza ulteriori autorizzazioni, in conformità del programma, salva la possibilità che il giudice, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, sospenda con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quater, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

Art. 14-novies.

(Azioni del liquidatore)

1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni componenti il patrimonio di liquidazione e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-octies, comma 2. Il liquidatore può altresì promuovere le azioni volte al recupero dei crediti conferiti in liquidazione.

Art. 14-decies.

(Beni e crediti sopravvenuti)

1. I beni e i crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-bis non costituiscono oggetto della stessa.

Art. 14-undecies.

(Creditori posteriori)

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quater, comma 2, lettera c), sono esclusi dalla procedura.";

o) gli articoli da 15 a 20 sono sostituiti dalla seguente sezione:

SEZIONE TERZA

Disposizioni comuni

Art. 15

(Organismi di composizione della crisi)

066797530

866797530

UFF. II PROCED LEGISL

NR. 1324 P. 9/14

30. GEN. 2012 13:47

RICEVUTO
M. G. 0668897531

1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale determinati con il regolamento di cui al comma 3.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
4. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.
6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo.
8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1 o 14-*quater*, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.
9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura, i criteri di determinazione delle indennità applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
10. A decorrere dalla data di avvio del sistema pubblico di prevenzione, istituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le verifiche sulla veridicità dei dati e l'attestazione di cui al comma 6, nonché gli accertamenti necessari per la redazione della relazione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 3, sono effettuati per il tramite dell'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-*ter*, comma 2, del citato decreto legislativo.

Art. 16.

(Esdebitazione)

1. Il debitore è liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo e non soddisfatti a condizione che:
 - a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
 - b) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
 - c) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 17;

d) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

2. L'esdebitazione è esclusa:

a) quando il sovraindebitamento del debitore che ha fatto accesso alla procedura di liquidazione di cui alla sezione seconda è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo o nel corso delle stesse, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

3. L'esdebitazione non opera:

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

4. Il giudice, con decreto motivato su ricorso del debitore interessato, verificata le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale, del quale non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.

Art. 17.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione della crisi di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione della crisi di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti non previsti nel piano;

d) dopo il deposito della proposta di accordo, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, ovvero nella relazione di cui all'articolo 14-bis, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

4. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 317, 318, 319, 321, 322, 322-ter e 323 del codice penale, il liquidatore nominato dal giudice nelle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo e il gestore per la liquidazione che prendono interesse privato in qualsiasi

atto delle medesime procedure, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, sono puniti con la reclusione da uno a 10 anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro. >>

RELAZIONE

La proposta emendativa è strettamente correlata all'iniziativa assunta dal Governo in seno alla seconda Commissione permanente del Senato (Giustizia), dove è stato presentato, ed approvato dalla medesima Commissione, il 16.1.2012, l'emendamento 1.1000 volto a regolare, con autonomo procedimento, la crisi da sovraindebitamento del debitore-consumatore. Con l'emendamento proposto ed approvato in Commissione è operata l'integrale sostituzione del capo I del decreto legge, attualmente in sede di conversione, prevedendo, per tale ipotesi, il mutamento della natura del procedimento di omologazione della proposta finalizzata alla composizione della crisi da sovraindebitamento: è infatti prevista la possibile falcidia anche di creditori privilegiati e la proposta di composizione della crisi, secondo il paradigma concordatario, vincola tutti i creditori, ove sia in grado di superare il giudizio di meritevolezza nel ricorso al credito da parte del consumatore e di convenienza della proposta (c.d. *exam down*) rispetto all'alternativa liquidatoria introdotta. Al consumatore è poi consentita la possibilità di assoggettare ad una procedura liquidatoria tutti i suoi beni al fine di soddisfare i creditori e riprendere l'ordinaria attività ove non risultino condotte in frode ai creditori. Inoltre la normativa prevede che gli effetti dell'esdebitazione si determinino col ricorrere di specifiche condizioni vagliate dal tribunale.

La stessa Commissione Giustizia, il 17.1.2012, ha approvato il disegno di legge n. 307-B, d'iniziativa del senatore Cimaro, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (il testo è divenuto legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante 'Disposizioni in materia di usuro e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento')

La proposta emendativa in esame, si rende necessaria al fine di coordinare e rendere omogenee la disciplina contenuta nella legge n. 3/2012 con quella dell'emendamento 1.1000 approvato in Commissione. Diversamente, le medesime situazioni di crisi da sovraindebitamento sarebbero trattate secondo procedure aventi natura e struttura non omogenee.

L'emendamento, contenuto in un unico articolo (11-bis), oltre ad apportare al testo della legge definitivamente approvata in Senato modifiche di dettaglio, lasciando sostanzialmente fermi i presupposti soggettivo ed oggettivo per l'applicazione della procedura, implica le seguenti modificazioni:

- incide sul contenuto del piano, prevedendo la possibilità di un pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati (con l'esclusione di determinati crediti tributari e previdenziali, dei quali è possibile la sola dilazione di pagamento);
- stabilisce la vincolatività della proposta omologata, ove superato il vaglio di convenienza, anche nei confronti dei creditori che non abbiano aderito alla proposta;
- introduce la possibilità di una procedura alternativa di liquidazione di tutti i beni del debitore;
- subordina al verificarsi di determinate condizioni e ad uno specifico giudizio del tribunale l'effetto di esdebitazione per i crediti non soddisfatti.

Sotto il primo profilo, il piano su cui è modulata la proposta, per essere fattibile, deve prevedere il regolare pagamento dei creditori impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c., mentre è possibile proporre il pagamento parziale dei creditori privilegiati, entro il limite dell'importo realizzabile sul ricavato dei beni in caso di liquidazione, salva l'ipotesi di rinuncia, anche parziale, al privilegio. In ogni caso, quanto ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

E' abbassata al 60% la soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra debitore e creditori.

30. GEN. 2012 13:48

RICEVUTO

M. G. 0668897531

066797530

066797530

UFF. II PROCED LEGISL

NR. 1324 P. 12/14

L'emendamento innova poi il giudizio di omologazione, che implica la verifica della fattibilità del piano e dell'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e di quelli privilegiati (tributari e previdenziali) da pagare integralmente. In caso di opposizione dei creditori o di qualunque interessato, è operato dal tribunale un giudizio di convenienza del piano in relazione alle possibilità di realizzo offerta dall'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.

E' inserita una sezione seconda (artt. 14-bis - 14-undecies), che introduce una alternativa esclusivamente liquidatoria alla proposta di ristrutturazione della crisi al fine di rendere operativo il giudizio di *cram down* rimesso al giudice in sede di omologazione.

Nelle ipotesi di revoca o di cessazione degli effetti del piano proposto dal debitore o quando vi sia il fondato timore che siano stati compiuti, dopo l'omologazione, atti in frode ai creditori, ovvero nel caso in cui il debitore non provveda ai regolari pagamenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti previdenziali e assistenziali, viene disposta la conversione della procedura di composizione della crisi in procedura liquidatoria dei beni.

La procedura di liquidazione, aperta con decreto, è attuata da un liquidatore nominato dal giudice e le cui funzioni possono essere svolte dallo stesso organismo di composizione della crisi.

Nella procedura di liquidazione, è prevista necessariamente l'apertura di una parentesi cognitoria di accertamento del passivo.

Una sezione terza, introdotta con l'emendamento illustrato, riunisce disposizioni comuni alle diverse procedure di composizione della crisi. E' disciplinato l'organismo di composizione della crisi, analogamente a quanto già previsto dal decreto legge in conversione (e dalla legge emendata) ed è infine regolato, in analogia con la disciplina fallimentare, il procedimento di esdebitazione del debitore. Novità che si impone quale conseguenza della diversa natura del procedimento come regolato nella proposta emendativa che si impone anche ai creditori che manifestino opposizione al piano.

Le disposizioni comuni sono completate con il richiamo delle sanzioni penali già previste a carico del debitore e dei componenti degli organismi di composizione della crisi, emendate nella sola parte in cui sono altresì previste sanzioni a carico dei liquidatori nominati dal tribunale nel corso delle procedure, ovvero del gestore della liquidazione designato dal debitore.

30. GEN. 2012 13:48

RICEVUTO 30/01/2012 14:20 M. G. 0668897531

LFF. II PROCED LEGISL NR. 1324 P. 13/14

3/2/12 - MGS
In mano

Polisarini
27.1.2012

Handwritten notes:
Anca P...
Coppo
27/1/12



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO



Roma, 27/01/2012

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

OGGETTO: A.S. 3075 - Conversione in legge del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212 recante: "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile". Emendamento alla legge "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento". di iniziativa del senatore Caputo, approvata dalla Commissione giuridica del Senato il 17 gennaio 2012.

Con riferimento alla proposta emendativa in oggetto, tesa al mero coordinamento di disposizioni contenute in provvedimenti legislativi concernenti la materia della composizione della crisi da sovraindebitamento, si segnala, per quanto di competenza di questa amministrazione, l'insussistenza di profili di onerosità a carico della finanza pubblica.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Balsito



30. 1. FEB. 2012 13:50

066797390647613579 LEGISL ECON. II PROCED LEGISL

NR. 558 P. 16 15/15

066797530 066797530

UFF. II PROCED LEGISL
NR. 1324 P. 14/14

30. GEN. 2012 13:48

RICEVUTO
M. G. 0668897531



n_dg.LEG.27/01/2012.0000730.E